SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.122 DEL 02/05/13

NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

LA STRAGE CONTINUA! 1
SICUREZZA FERROVIARIA: MANUTENZIONE CARENTE, OCCORRE MIGLIORARLA 5
SICUREZZA SUL LAVORO: DALLA CASSAZIONE UNA BRUTTA SENTENZA 8
CONTINUA L'AMMONIZIONE EUROPEA PER L'ITALIA SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 9
DIECI REGOLE VITALI PER LA SICUREZZA DEGLI ELETTRICISTI 12
VADEMECUM DELLA SICUREZZA: I DIRITTI E I DOVERI DEI LAVORATORI 16

LA STRAGE CONTINUA!

Dall'Osservatorio Indipendente di Bologna morti per infortuni sul lavoro
http://cadutisullavoro.blogspot.it

mercoledì 1 maggio 2013
E' MORTO LUIGI MALESCIO, AGRICOLTORE
Cosenza 30 aprile. E' morto Luigi Malescio, agricoltore di 40 anni. Malescia è morto schiacciato dal trattore. Una strage infinita di questi mostri che il parlamento non prende in considerazione. Basta poco, fare mettere delle barre laterali in modo che il guidatore non venga sbalzato fuori. La tragedia in una campagna di Acquaformosa il trattore sarebbe finito in una scarpata schiacciandolo. Sono 25 gli agricoltori morti nel mese di aprile e quasi tutti schiacciati dal trattore.

martedì 30 aprile 2013
30 APRILE TRAGICO PER LA PROVINCIA DI ROMA CHE VEDE MORIRE DUE LAVORATORI
Roma 30 aprile 2013. E' morto un operaio romeno di 46 anni per il crollo di un solaio in ristrutturazione a Velletri, sembra che la vittima lavorasse in nero e che il proprietario dell'immobile sia stato arrestato. La vittima stava svolgendo lavori di ristrutturazione in una palazzina di due piani. Il corpo di un operaio è stato estratto dalla macerie. Stava lavorando nell'appartamento interrato della struttura. Sul posto i vigili del fuoco che, con quattro squadre, stanno mettendo in sicurezza l'edificio. Sono già 8 i romeni morti dall'inizio dell'anno per infortuni sui luoghi di lavoro in Italia
Roma 30 aprile. E' morto Silverio Trenta agricoltore di 59 anni schiacciato dal trattore a Lariano mentre stava arando il terreno del suo uliveto. La tragedia ad Artena, in via dei 3 Confini, intorno alle 12 di questa mattina.

sabato 27 aprile 2013
ORRIBILE MORTE DI UN FRONTALIERE ITALIANO IN SVIZZERA, CADUTO IN UNA BETONIERA IN FUNZIONE
Svizzera 23 aprile E' morto un operaio italiano frontaliere di 37 anni, residente nel verbano. E' morto in un cantiere edile, a Gordola, nel Canton Ticino, dove lavorava. Il frontaliere, mentre manovrava la betoniera, per causa ancora non accertate, è caduto dentro il mezzo in funzione.

venerdì 26 aprile 2013
CON LE DUE VITTIME DI OGGI SONO 40 I LAVORATORI MORTI DAL 9 APRILE
Cosenza 26 aprile 2013 E' morto Antonio Bufanio di 40 anni, di Guardia Piemontese. Bufanio è morto nell'ospedale di Napoli dopo essere stato colpito da una scarica elettrica giorni fa mentre lavorava in una cabina del depuratore di Fiumefreddo. La vittima era dipendente di una impresa di Cetraro, e stava lavorando in una cabina con alcuni colleghi quando è stato investito dalla scarica. La cabina in cui si è verificato la tragedia è stata sequestrata. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Paola.
Pavia, 26 aprile 2013 E' morto Ugo filippini un agricoltore di 84 anni schiacciato dal suo trattore precipitato in una scarpata a Romagnese al confine con l'Emilia. Filipppini è stato ritrovato in serata dopo che i carabinieri erano stati allarmati dal suo ritardo. I carabinieri della stazione di Zavattarello stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. I vigili del fuoco di Voghera sono stati impegnati a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere. La via per raggiungere Romagnese, uno dei comuni montani della zona dell'Oltrepo pavese, è impervia e i mezzi hanno impiegato molto tempo per arrivare al trattore rovesciato. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare la morte dell'agricoltore.

martedì 23 aprile 2013
E' MORTO IN UNA DISCARICA CLAUDIO TUFFANELLI DI 56 ANNI MENTRE ESEGUIVA PER UNA DITTA FERRARESE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
Bologna 23 aprile 2013. E' morto Claudio Tuffanelli, 56 anni residente a Ferrara, l'operaio morto mentre era al lavoro nella discarica di via Pediano, in località Tremonti vicino a Imola. Stando a quanto ricostruito finora da tecnici della Medicina del lavoro dell'Ausl di Imola e carabinieri, Tuffanelli, era al lavoro assieme a un collega in una strada interna alla discarica per alcuni lavori di manutenzione e per ripristinare il bordo di una scarpata. Il collega era alla guida di un

escavatore,e per cause ancora al vaglio degli inquirenti, mentre era in manovra, l'escavatore avrebbe colpito il cinquantaseienne, finito poi contro il guardrail a lato della strada. Inutili i soccorsi, Tuffanelli è morto qualche minuto dopo per le gravi ferite riportate. L'escavatore è stato sottoposto a sequestro. In una nota, il Gruppo Hera, gestore dell'impianto, esprime "il proprio cordoglio ai famigliari e ai colleghi del signor Tuffanelli". Purtroppo sono tantissimi i lavoratori che muoiono nelle ditte che lavorano in subappalto, come sembra essere in questa tragedia. le grandi ditte dovrebbero controllare meglio i mezzi e la preparazione in Sicurezza delle ditte a cui danno il lavoro in appalto.

sabato 20 aprile
REGISTRIAMO ALTRE 2 MORTI IN PROVINCIA DI GENOVA E DI PESCARA
Pescara. è morto dopo 13 giorni d'0spedale Renato de Leonardis di 66 anni. Il 7 aprile, fu colpito all'occhio da una scheggia del tirante di una vigna, mentre stava arando un terreno con il trattore. Ieri, dopo la morte dell''agricoltore i suoi familiari ne hanno autorizzato l'espianto degli organi. Alle 14 è stata dichiarata la morte cerebrale e subito dopo è iniziato il periodo di osservazione che si è concluso alle 20 di ieri, sotto il controllo della commissione di accertamento formata da un medico della direzione sanitaria, un rianimatore e un neurologo.
Genova 20 Aprile 2013. E' morto un agricoltore di 68 anni mentre stava tagliando i rami di un grosso albero. La tragedia è avvenuta nell'entroterra, nel levante genovese nei pressi di Chiavari. La vittima stava tagliando alcuni rami da un albero insieme a un familiare, quando è stato colpito da un ramo che, dopo la sua caduta lo ha travolto. La tragedia è avvenuta di fronte ai familiari fra cui la moglie.

venerdì 19 aprile
E' MORTO PASQUALE BERNA CADENDO DA UNA SCALA IN UN CASCINALE IN RISTRUTTURAZIONE
Asti 19 aprile 2013. E' morto Pasquale Berna, edile di 59 anni. La tragedia mentre, in compagnia di due colleghi, lavorava alla ristrutturazione di un cascinale, sulle colline di Nizza Monferrato, ai confini con la valle San Giovanni di Calamandrana. Secondo una prima ricostruzione, Berna stava sistemando un telo per proteggere una finestra dalla minaccia della pioggia, ma purtroppo è caduto da una scala, picchiando la testa sullo spigolo di un marciapiede. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, i carabinieri di Nizza ed anche i tecnici della Spresal di Asti e il medico legale.

venerdì 19 aprile 2013
MUORE FULMINATO UN EDILE DI 48 ANNI NEL SALERNITANO
19 aprile 2012 Salerno E' morto un edile di 48 anni fulminato a bellizzi. La vittima titolare di un'impresa edile è stata ricoverata ricoverato ieri sera d'urgenza al Cardarelli di Napoli e si trovava nei pressi di un'abitazione privata per la realizzazione di un piazzale quando con un macchinario ha agganciato dei fili elettrici tranciandoli. Le forti ustioni riportate sono state gravissime e sono stati necessari circa 40 minuti per rianimarlo. Poi è stato portato all'ospedale di Battipaglia ma per la gravità della situazione è stato trasferito al Cardarelli di Napoli dove è spirato.

venerdì 19 aprile
È MORTO DOMENICO BARONE IN UN CANTIERE A POZZUOLI DI NAPOLI, È MORTO ARMANDO BONINO IN UN CANTIERE DI MONCALIERI DI TORINO
Napoli 19 aprile 2012. E' morto Domenico Barone operaio di 70 anni. La tragedia mentre lavorava nel cantiere navale Maglietta di Pozzuoli. Barone secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scivolato da una barca che era in manutenzione.
Torino 19 aprile. E' morto Edmondo Bonino, 56 anni, di Moncalieri. Bonino è morto nel pomeriggio mentre lavorava con un bobcat a Revigliasco. Il mezzo si è capovolto e il povero Bonino è rimasto incastrato sotto il mezzo rimanendo ucciso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma ormai era troppo tardi; per fare luce sulla dinamica della vicenda, indagano adesso i carabinieri di Moncalieri.

giovedì 18 aprile 2013
ANCHE OGGI 3 MORTI SUL LAVORO IN PROVINCIA DI TORINO, DI RAGUSA E SULL'A14
Sono morti anche oggi 3 lavoratori: in provincia di Torino un edile, di Ragusa un agricoltore e sull'A14 un autotrasportatore.

mercoledì 17 aprile 2013
E' MORTO ARMANDO LAMANO NEL CHIETINO,
Chieti 17 aprile. E' morto Arnaldo Lamano di 73 anni. Se ne sono accorti i vicini che hanno sentito il pesante mezzo cingolato ribaltarsi. Pare che la tragedia sia stata provocata del terreno irregolare e che il ribaltamento sia stato causato per evitare un albero. Sono arrivati subito i sanitari del 118 di Castiglione Messer Marino che hanno subito capito che la situazione era drammatica. Hanno fatto un ultimo, disperato tentativo chiedendo l'intervento dell'eliambulanza ma all'arrivo Lamano era già morto.

sabato 13 aprile 2013
MORTI DUE AGRICOLTORI
Enna 13 aprile 2013. E' morto Luigi Cancellieri di 71 anni schiacciato dal trattore. La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri in un terreno di contrada Salsello. A dare l'allarme è stata la moglie non vedendolo rientrare. Cancelleri era alla guida del trattore in un vigneto di sua proprietà. Probabilmente a causa di un manovra errata è finito in una scarpata e il mezzo lo ha travolto.
Pesaro Urbino 13 aprile 2013. E'morto un agricoltore di 65 ANNI a Piandimeleto. Il cardano (un giunto che ruota su se stesso per trasmettere la forza motore del trattore a un rimorchio) lo ha agganciato mentre stava spargendo il concime su un suo terreno. Una fine orribile che non è neppure immaginabile.

venerdì 12 aprile 2013
E' MORTO LUIGI CIRLINCIONE EDILE DI 66 ANNI A GIBELLINA DI TRAPANI
12 aprile 2013. E' morto Luigi Cirlincione edile di 66 anni. Cirlincione ha perso l'equilibrio cadendo da un'altezza di circa 6 metri mentre stava lavorando alla costruzione di un'abitazione. La tragedia a Gibellina mentre era impegnato nella realizzazione di un'abitazione. Al momento della tragedia il muratore stava lavorando nel vano scala. Sembrerebbe che abbia perduto l'equilibrio e sia precipitato al suolo. La Procura di Marsala ha comunque disposto l'autopsia. Indagano i carabinieri che hanno avviato una serie di verifiche per accertare, tra l'altro, se erano state adottate le misure di sicurezza sul posto del lavoro.

giovedì 11 aprile 2013
E' MORTO UN OPERAIO DI 32 ANNI A ROMA TRAVOLTO DA UN FRECCIAROSSA
11 aprile 2013. E' morto Dario Miceli un operaio romano di 32 anni. Il povero giovane è morto travolto da un treno alla stazione Tiburtina di Roma questa mattina: stava attraversando i binari tra il 12 e il 13, quando è stato investito da un Frecciarossa dell'Alta velocità della linea Roma-Milano. Era un dipendente della Manutencoop, azienda di Bologna che tra l'altro gestisce i servizi di pulizia a bordo dei treni Italo di Ntv. Indossava una tuta con i marchi della ditta che in un comunicato fa sapere: "Ntv è profondamente addolorata per la morte dell'addetto alle pulizie di Manutencoop, investito questa mattina su un binario di transito della stazione Tiburtina da un treno Frecciarossa". L'uomo, che non lavorava nella struttura ferroviaria in quanto Ntv non effettua alcuna attività di pulizia in loco, doveva prendere servizio a bordo del treno Italo per il consueto controllo di pulizia. La procura di Roma ha avviato un'inchiesta per far luce sulla morte dell'operaio.

giovedì 11 aprile 2013
E' MORTO UN OPERAIO INDIANO A TRENTO
Trento 11 aprile. E' morto dopo due giorni d'agonia Lal Harmesh operaio indiano di 49 anni. Harmesh era rimasto vittima di un incidente sul lavoro, avvenuto in val Rendena: era rimasto schiacciato da un carico di mais. Trasportato d'urgenza all'ospedale, è stato sottoposto ad un disperato intervento chirurgico ma non c'è la fatta. Harmesh era arrivato in val Rendena tre anni fa e viveva con la moglie e la figlia minore. Cordoglio in tutta la comunità. La salma verrà trasportata nella sua terra d'origine.

martedì 9 aprile 2013
GIORNATA TRAGICA CON 7 MORTI SUI LUOGHI DI LAVORO
Como 9 aprile 2013. E' morto Romeo D'Ettore, il 57enne di Valmadrera che ieri mattina era rimasto vittima di un incidente sul lavoro. D'Ettorre era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Gravedona ma oggi è morto per le gravi lesioni. La tragedia è avvenuta al piazzale della "Autotrasporti Butti Battista" di via XXV Aprile, dove il 57emme stava scaricando della rete metallica da un autotreno insieme ad alcuni colleghi che l'ha travolto. Per soccorrerlo sono stati mobilitati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polizia locale ma anche gli operatori dell'eliambulanza di Como. Purtroppo tutti i soccorsi sono risultati vani.
Palermo 9 aprile 2013. E' morto Giovanni Mannino operaio di 40 anni, all'interno del cantiere per la realizzazione del tram in via Leonardo da Vinci. Mannino, è stato travolto da un camion che stava facendo retromarcia all'interno del cantiere. A nulla sono valsi i soccorsi dei colleghi e di un'ambulanza del 118. Per estrarre il corpo sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il traffico nella zona ha subito pesanti ripercussioni per permettere l'intervento dei pompieri e delle forze dell'ordine.
Bologna 9 aprile 2013 E' morto Bruno Manderioli un autista di un carro attrezzi, di 51 anni dopo essere stato schiacciato contro un muro mentre stava rimuovendo un'automobile. La tragedia nel pomeriggio in un quartiere di Bologna, in una rampa di accesso ad alcune rimesse condominiali. I carabinieri stanno in queste ore ricostruendo l'accaduto. L'autista stava recuperando una utilitaria in sosta vietata e stava risalendo la rampa: è sceso dal carro attrezzi per fare una verifica per un problema, ma il cavo avrebbe ceduto schiacciandolo contro il muro della rampa.
Chieti 9 aprile. E' morto B.G.G di 71 anni a Canosa Sannita. B.G.G., pensionato, si trovava alla guida della propria pala meccanica e stava sistemando un suo terreno, quando, per cause ancora da accertare il mezzo si è ribaltato in un dirupo rimanendo schiacciato sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Tollo ed i medici del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa delle gravi lesioni riportate.
Bolzano 9 aprile 2013. E' morto un boscaiolo di 51 anni a Valtina, in val Passiria. La vittima è stata travolta da un albero che era stato appena abbattuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e l'elicottero del 118 ma per il povero operaio non c'è stato niente da fare.
Foggia 9 aprile. E' morto Leonardo Carafa un tappezziere di 52 anni cadendo da un balcone mentre prendeva delle misure. Secondo le prime informazioni raccolte, stava prendendo delle misure per un tendaggio da esterno quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l'equilibrio cadendo della scala. Un volo di almeno tre quattro metri avvenuto in via della Badia SS. Pietro e Severo. La situazione è apparsa subito disperata e per il povero Cafara la morte è subentrata dopo poche ore. La situazione che si è presentata ai soccorritori era parsa subito disperata.
Foggia 9 aprile. E' morto Benedetto Tucci elettricista di 44 anni che è caduto dall'alto in una palazzina in costrizione alla periferia di Foggia.

lunedì 8 aprile 2013
E' MORTO GIANCARLO SABATINI SCHIACCIATO DAL TRATTORE
Fabriano 8 aprile 2013. A Serradica, una frazione di Fabriano, un uomo di sessantasei anni, Giancarlo Sabatini, è morto schiacciato dal proprio trattore mentre stava lavorando in un terreno di famiglia. Per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato e lo ha travolto. A condurre le indagini sono i Carabinieri.

SICUREZZA FERROVIARIA: MANUTENZIONE CARENTE, OCCORRE MIGLIORARLA

Da: Macchinisti Sicuri
http://www.macchinistisicuri.info

"SICUREZZA FERROVIARIA: MANUTENZIONE CARENTE, OCCORRE MIGLIORARLA"
Titola così il comunicato stampa emanato dall'ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) il 10 aprile scorso, in occasione della diffusione dei dati sull' "Andamento della sicurezza delle ferrovie nell'anno 2012".
"Particolare attenzione va posta" continua l'ANSAF "sugli incidenti più strettamente legati agli aspetti tecnici del trasporto ferroviario (ad esempio i deragliamenti) che, pur avendo presentato una percentuale minoritaria di vittime, sono anche gli incidenti da cui possono potenzialmente generarsi conseguenze disastrose. Limitando l'indagine a tale ultima tipologia di incidenti ed in particolare aggregando i dati relativi a difetti nell'esecuzione della manutenzione o comunque a procedure connesse a contesti manutentivi, risalta il dato che la manutenzione è causa o concausa di questi incidenti nel 39% dei casi".

A seguire il comunicato stampa dall'ANSF.

COMUNICATO STAMPA

SICUREZZA FERROVIARIA: MANUTENZIONE CARENTE, OCCORRE MIGLIORARLA

INCIDENTI IN LINEA CON GLI ANNI PRECEDENTI E CON I PRINCIPALI PAESI UE
PASSAGGI A LIVELLO E INVESTIMENTI DI PERSONE LE ALTRE MAGGIORI CRITICITA'

MANUTENZIONE: è la causa o concausa del 39% degli incidenti gravi tipicamente legati agli aspetti tecnologici del trasporto ferroviario come, per esempio, i deragliamenti.
PASSAGGI A LIVELLO: gli incidenti sono in calo, ma rimangono elevati il numero di morti e feriti (13 vittime nel 2012).
INVESTIMENTI DI PERSONE: questi incidenti sono sopra la media Ue e rappresentano circa il 75% degli incidenti gravi.
ISPEZIONI: l'ANSF nel 2012 ha fatto 1.800 ispezioni (con un totale di 10.000 singoli controlli) rilevando non conformità nell'11% dei controlli sull'infrastruttura e nel 20% dei controlli sul materiale rotabile.
RIORDINO NORMATIVO: è stata riorganizzata tutta la normativa relativa alla sicurezza ferroviaria, stratificata in oltre 100 anni di storia. Definiti i principi della sicurezza ferroviaria e ripartiti compiti e responsabilità fra gli operatori in conformità alle direttive comunitarie.

Firenze, 10 aprile 2013
Nel 2012 l'incidentalità in ambito ferroviario ha avuto un andamento sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. Si sono registrati 108 incidenti classificabili come "gravi" ai sensi delle direttive comunitarie (lo stesso numero del 2011) con 69 morti e 40 feriti gravi (rispettivamente 65 e 34 nel 2011).
Dei 69 morti, 2 sono passeggeri, 1 appartiene al personale ferroviario e 66 sono persone esterne al sistema ferroviario.
Tra le maggiori criticità emerge la scarsa manutenzione, che è la causa del 39% degli incidenti gravi più strettamente legati agli aspetti tecnici del trasporto ferroviario come ad esempio i deragliamenti.
Criticità legate anche ai passaggi a livello e agli investimenti di persone da materiale rotabile in movimento.
E' quanto emerge dall' "Andamento della sicurezza delle ferrovie nell'anno 2012", documento elaborato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie su dati non ancora consolidati.
Il documento, presentato in anteprima questa mattina a Firenze, anticipa il Report annuale che, come da obbligo di legge, verrà pubblicato a settembre.

Nel 2012 sono aumentate le collisioni di treni contro ostacoli (7 nel 2012 rispetto ai 6 del 2011) senza conseguenze per le persone, collegate principalmente alla problematica del dissesto idrogeologico.

In crescita anche gli svii di treni (5 nel 2012 rispetto ai 4 del 2011) con un ferito grave, collegati principalmente a problematiche manutentive dell'infrastruttura. Gli incidenti ai passaggi a livello, pur diminuendo in termini numerici (13 nel 2012 rispetto ai 18 del 2011), restano una delle aree di maggiore criticità per la gravità degli esiti: 13 morti e 9 feriti gravi rispetto ai 15 morti e 3 feriti gravi del 2011.
In leggero aumento gli incidenti provocati da materiale rotabile in movimento: 81 nel 2012 rispetto ai 78 del 2011 con 56 morti e 29 feriti gravi (rispettivamente 50 e 31 nel 2011), all'interno dei quali sono da annoverare gli incidenti ai passeggeri, compresi quelli in salita e discesa dai treni con 4 vittime (2 morti e 2 feriti gravi), in incremento rispetto ai valori del 2011 (due ferimenti gravi) ma ampiamente al di sotto dei valori registrati negli anni precedenti, confermando il trend in diminuzione del 73% rispetto al 2009.
Nei cantieri sono stati registrati 3 feriti gravi (un morto nel 2011).

"Sui binari – ha dichiarato Alberto Chiovelli, direttore dell'ANSF – perdono la vita persone estranee allo scenario ferroviario, attraversando un passaggio a livello chiuso o muovendosi indebitamente all'interno del sedime ferroviario. L'ANSF sta investendo energie in un'azione costante di sensibilizzazione verso la sicurezza ferroviaria, coinvolgendo anche altre istituzioni e amministrazioni. Un'altra criticità riscontrata a seguito dell'attività ispettiva e dell'analisi dell'incidentalità è la carenza manutentiva. L'Agenzia ha emanato numerose raccomandazioni verso gli operatori e, in alcuni casi, provvedimenti restrittivi per la circolazione. Appare indispensabile in questo contesto che gli operatori consolidino i controlli sui processi di manutenzione ed in particolare che il gestore dell'infrastruttura rafforzi la propria organizzazione per garantire un corretto presidio delle attività manutentive".

In diminuzione gli incidenti gravi classificati come "altri", tra cui rientrano le collisioni e gli svii in manovra e dei mezzi d'opera e le fuoriuscite di merci pericolose: nel 2012 si è registrato un solo evento (2 del 2011). In particolare nel 2012 non si sono verificati incidenti gravi causati dalla fuoriuscita di merci pericolose e si è confermato il trend positivo che vede una diminuzione del 77%, rispetto al 2009 degli incidenti e inconvenienti legati a tale problematica.

Dal confronto internazionale, emerge una incidentalità globalmente in linea con i principali Paesi europei.
Unica eccezione per gli incidenti causati dal materiale rotabile in movimento che superano la media dei principali Paesi europei: in Italia rappresentano il 75% degli incidenti gravi totali.

Particolare attenzione va posta sugli incidenti più strettamente legati agli aspetti tecnici del trasporto ferroviario (ad esempio i deragliamenti) che, pur avendo presentato una percentuale minoritaria di vittime, sono anche gli incidenti da cui possono potenzialmente generarsi conseguenze disastrose.
Limitando l'indagine a tale ultima tipologia di incidenti ed in particolare aggregando i dati relativi a difetti nell'esecuzione della manutenzione o comunque a procedure connesse a contesti manutentivi, risalta il dato che la manutenzione è causa o concausa di questi incidenti nel 39% dei casi.

Questo dato preoccupante è purtroppo confermato anche dagli esiti dell'attività ispettiva: nel 2012 l'Agenzia ha effettuato oltre 1.800 visite (fra audit di sistema, accertamenti mirati ad esempio a seguito di incidenti e ispezioni di routine) per un totale di quasi 10.000 singoli controlli.
Sono state registrate non conformità relative all'infrastruttura in quasi l'11% dei casi, mentre i controlli sulle imprese ferroviarie hanno fatto rivelare il 20% dei casi di non conformità.

Infine, si segnala che l'Agenzia ha portato a compimento il processo di riordino normativo con il quale sono state riorganizzate le norme preesistenti, stratificatesi in maniera disomogenea nel corso di più di cento anni di vita delle ferrovie.
L'obiettivo è stato quello di dare alla materia della sicurezza ferroviaria maggiore chiarezza e trasparenza, delineando in modo più netto gli ambiti di competenza dei singoli operatori. E' stata anche l'occasione per rivedere alcuni principi precedentemente trattati in maniera diversa o addirittura non previsti.
Ad esempio:

- cantieri ferroviari: è stata proibita la modalità di protezione mediante avvistamento del treno;
- manovre spinte: il posizionamento del manovratore sul veicolo di testa è stato subordinato alla
- possibilità di azionamento del freno da tale posizione;
- mezzi d'opera: quelli non iscritti nell'apposito Registro nazionale possono essere usati solo in assenza di treni in circolazione;
- sistemi di protezione: la circolazione dei treni in condizioni normali deve sempre avvenire in presenza di questi sistemi tecnologici;
- guasto dei sistemi di protezione: sono stati introdotti severi limiti di velocità e di circolazione;
- esclusione dei sistemi di protezione: necessaria in alcune condizioni di degrado, deve sempre essere autorizzata dal regolatore della circolazione;
- passaggi a livello: sono state introdotte restrizioni per gli attraversamenti in caso di guasto.

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Deborah Appolloni
deborah.appolloni@ansf.it
338 20 34 661

SICUREZZA SUL LAVORO: DALLA CASSAZIONE UNA BRUTTA SENTENZA

Da Basta morte sul lavoro
http://bastamortesullavoro.blogspot.com

PRESTAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE SENZA PRESIDI ANTINFORTUNISTICI

Il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche non esime il dipendente dal lavorare.
Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 7318 dello scorso 22 marzo.

La vicenda coinvolge due macchinisti di treni, sospesi dal servizio per aver causato un disservizio ai passeggeri non osservando l'ordine scritto con il quale si imponeva la conduzione del treno.
Nei fatti, i dipendenti si sono rifiutati di partire perché sul treno mancava la cassetta di pronto soccorso. Per i dipendenti, l'ordine impartito era illegittimo ed eseguendolo avrebbero commesso un reato per la violazione della normativa antinfortunistica.

Di diverso avviso la Corte di appello che, ritenendo legittima la sanzione disciplinare, ha sostenuto che la partenza del convoglio in assenza del presidio sanitario non sarebbe stata condotta penalmente rilevante.

La vicenda approda così in Cassazione, che conferma la decisione del giudice di appello. In sostanza, se di condotta penalmente rilevante si deve parlare essa sarebbe imputabile solo al datore di lavoro e non al dipendente.

Dunque, il lavoratore deve eseguire l'ordine scritto e il rifiuto di adempiere la propria obbligazione contrattuale può costituire illecito disciplinare.

Al contrario, la Cassazione, nella sentenza 18921/ 2012, aveva affermato che il dipendente può rifiutarsi di svolgere la prestazione se il datore di lavoro non ha predisposto un ambiente di lavoro che tuteli la salute e l'integrità fisica.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-04-15/prestazione-obbligatoria-anche-senza-064441.shtml?uuid=AbgFrLnH

http://retesicurezzalavorosicilia.blogspot.it/2013/04/prestazione-obbligatoria-anche-senza.-html

CONTINUA L'AMMONIZIONE EUROPEA PER L'ITALIA SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Da: Professione Giustizia
http://www.professionegiustizia.it

Una lunga vicenda, da anni, interessa l'Italia per una procedura di infrazione (numero 2010/4227) avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento, nel nostro ordinamento giuridico, della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il 27 settembre 2009 il Signor Marco Bazzoni, RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, operaio metalmeccanico fiorentino di 36 anni, senza il supporto di sindacati né di associazioni, presenta alla Commissione Europea una grave denuncia sulle carenze normative italiane in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. La Commissione europea accoglie integralmente la denuncia e nel settembre 2011 approva definitivamente il progetto di costituzione in mora per l'Italia.
Ad oggi, salvo qualche adeguamento, la problematica ancora persiste. Dando seguito alla procedura di infrazione avviata nel 2011, il 21 novembre 2012 , infatti, la Commissione Europea ha emesso un avviso motivato nei confronti dell'Italia per violazione dell'articolo 5 della Direttiva 89/391/CEE, in quanto "si esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità in materia di salute e sicurezza in caso di delega e subdelega" e per violazione dell'articolo 9 della medesima Direttiva poiché si prevede una "proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente".
La Direttiva 89/391/CEE, in riferimento ai punti evidenziati, dovrà essere recepita correttamente dall'ordinamento italiano, pena il deferimento della vicenda alla Corte di Giustizia, le cui sentenze sono vincolanti per gli Stati membri e le cui sanzioni potranno arrivare fino a 700 mila euro al giorno!
Il termine per adeguarsi scadrà a gennaio 2014.

I punti ritenuti dolenti nella normativa italiana già dal 2011 sono stati i seguenti:

- l'esonero da responsabilità del datore di lavoro in caso di delega o subdelega di alcune delle sue funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'esonero dell'obbligo di predisporre un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;
- la proroga dei termini impartiti per la redazione di documenti contenenti i risultati della valutazione dei rischi nel caso di nuova impresa o di modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente;
- il differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione del rischio di stress da lavoro;
- il differimento dell'entrata in vigore della legislazione sulla salute e sicurezza per i lavoratori appartenenti a cooperative sociali e organizzazioni di volontariato della protezione civile;
- la proroga dei termini per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data 9 aprile 1994.

In risposta a dette "censure", in data 8 dicembre 2011, il Ministero dell'interno insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha redatto un atto contenente spiegazioni tecniche. Le spiegazioni tecniche sui punti 2, 4, 5, 6 sono state accolte dalla Commissione europea.

Il problema, tuttora irrisolto e continuamente evidenziato dalla Commissione Europea, è, invece, attinente al tema delle "responsabilità" e delle sue dinamiche nell'ambiente di lavoro. L'importanza dei beni personali del lavoratore, vita, salute, dignità, beni indisponibili e primari, determina la prioritaria necessità della loro conservazione e protezione, aldilà di ogni altro possibile interesse meritevole di tutela.
Il cardine su cui poggia, oggi, l'intero agglomerato normativo italiano sulla sicurezza è l'articolo 2087 del Codice Civile. L'articolo in esame - Tutela delle condizioni di lavoro – dispone che: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la parti-

colarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Esso è la norma di chiusura dell'intero sistema di tutela, una sorta di "Grundnorm" che, potenzialmente, può ricomprendere tutte le possibili fattispecie non ancora disciplinate in norme specifiche; esso è, dunque, il fondamento basico di tutte le altre possibili norme in materia; di qui, si comprende bene la primaria rilevanza attribuitagli da dottrina e giurisprudenza consolidata.

Dunque, la Commissione Europea non risparmia critiche neanche all'articolo 2087 del Codice Civile.
Si critica, innanzitutto, che detta norma, tanto evocata dai tecnici italiani, rischi, in realtà, di "escludere" dall'obbligo fondamentale della sicurezza alcune categorie di datori di lavoro non qualificati come "imprenditori", nel senso di cui all'articolo 2082 del Codice Civile ("E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi".).
Lo stesso ruolo di "norma di chiusura" del sistema di prevenzione e tutela riconosciuto all'articolo 2087 è di pura matrice giurisprudenziale e la Commissione Europea "precisa" che, nell'ordinamento italiano, la giurisprudenza non ha forza di "precedente vincolante", come accade, invece, in altri sistemi giuridici, motivo per cui tutti i "dogmi", stratificatisi nel tempo per opera della giurisprudenza e fatti confluire omogeneamente nell'applicazione dell'art. 2087 del Codice Civile, possono essere solo "relativamente" vincolanti, non in via assoluta. Ciò determina, inevitabilmente, un'attenuazione della certezza del diritto.

Ulteriore disappunto manifestato dalla Commissione Europea è quello sull'articolo 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965. L' articolo 10 citato dispone che "L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se dei fatto di essi debba rispondere secondo il Codice Civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto dei presente articolo. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39".
L'articolo 10 del Decreto, in sostanza, esclude la responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ammesse alla tutela previdenziale in assenza di un reato perseguibile d'ufficio. Dunque, tranne nel caso in cui venga accertato un reato, il datore non è personalmente responsabile; ciò, implica, un potenziale disinteresse del datore di lavoro nel porre in essere misure adeguate di sicurezza.

Un vero nodo gordiano è rappresentato, poi, dal problema della delega e subdelega di funzioni, disciplinate all'articolo 16, del D.Lgs.81/08. Su questo argomento l'Italia riceve, da anni, pareri negativi.
La delega di funzioni per definizione è: "l'atto organizzativo interno all'impresa, con il quale un soggetto a ciò abilitato (delegante) – in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, positivi e negativi – trasferisce ad un altro soggetto (delegato) doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale" (Aldovrandi, "Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di delega di compiti penalmente rilevanti", in Rivista Trimestrale di Diritto Penale, 1995, 699).

La delega è, dunque, in concreto, un utilissimo strumento di gestione delle imprese: si pensi alle strutture complesse di grande entità o anche alle piccole e medie imprese aventi più sedi di produzione, dislocate in più territori.
Va ricordato, inoltre, che la delega incide sulla distribuzione delle responsabilità penali, inerenti alla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza, ma non sulla responsabilità civile che resta, invece, disciplinata dagli articoli 2087 e 2049 del Codice Civile .
L'articolo 16, comma 3, stabilisce che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; il comma 3bis dispone, inoltre, che il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
D'altro canto, l'articolo 17, del D.Lgs.81/08 dispone che "Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi" (la sanzione consiste nell'arresto da 3 a 6 mesi o in un' ammenda da 2500 a 6400 euro).

La censure espresse sulla delega e subdelega continuano ad essere molto accese in quanto, scrive la Commissione Europea, esse implicano una presunzione di adempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi, spettando alla controparte, i lavoratori, l'onere di dimostrare che il datore di lavoro non avrebbe adeguatamente vigilato. La Commissione non censura, invero, la facoltà del datore di lavoro di trasferire determinate funzioni mantenendo la vigilanza sul loro esercizio, ma il fatto che egli resti responsabile diretto della salute e sicurezza dei lavoratori: se così non fosse, il datore di lavoro non avrebbe interesse ad adottare adeguate misure! L'incertezza sulle responsabilità si tradurrebbe sul piano fattuale in disinteresse, disincentivo e, dunque, pericoloso danneggiamento dei lavoratori.

Prestigiosa dottrina (Fiorella "Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa", Firenze, 1985, 53; Minghelli "Sicurezza del lavoro, ad impossibilia nemo tenetur ed efficacia della delega di funzioni", RIDPP, 1986, 352), inoltre, sulla responsabilità penale, ha distinto tra incarico di funzioni "in senso proprio" e incarico di "mera esecuzione".
Nell'incarico di funzioni "in senso proprio", il soggetto formalmente qualificato trasferisce i propri compiti ad un terzo, il quale, sul piano materiale, potrà essere considerato soggetto attivo del reato, proprio perché riveste le funzioni proprie della persona obbligata all'osservanza del precetto antinfortunistico.
Nell'incarico di "mera esecuzione", invece, il soggetto originariamente obbligato non trasferisce ad altri la propria funzione, ma ne delega semplicemente il momento attuativo. La delega è dunque puramente esecutiva e costituisce un semplice strumento operativo del delegante. Quest'ultimo mantiene integralmente il potere di organizzazione della struttura imprenditoriale, con le connesse responsabilità e fermi restando gli ordinari criteri di imputazione soggettiva del fatto penale. Da ciò ne discende che, qualora il datore di lavoro attribuisse a terzi, idonei e competenti, gli obblighi non delegabili ex articolo 17 del D.Lgs.81/08, non si spoglierebbe della posizione di garanzia, rimanendo sempre a lui attribuita formalmente la funzione non delegabile.

Auspicando la risoluzione definitiva di queste lunghe e complesse problematiche, aldilà delle censure europee su delega-subdelega, sulla responsabilità civile diretta del datore di lavoro quando il fatto non costituisce reato, sulla vacatio applicativa del DVR in caso di nuove imprese o di modifiche sostanziali, in Italia è urgente e prioritario "educare" gli operatori del diritto e gli operatori economici ed imprenditoriali ad una cultura generale della sicurezza negli ambienti di lavoro, intesa nella più ampia accezione possibile .
Resta, infatti, ancora quella mentalità malata e distorta tutta italiana, dedita alla elusione normativa, alla "circuizione" della legge e dei regolamenti, alla logica del profitto licenzioso e sregolato.

dott.ssa De Filippis Gianna Elena
20/04/13

DIECI REGOLE VITALI PER LA SICUREZZA DEGLI ELETTRICISTI

Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it

05 aprile 2013

I principi salvavita del Suva (Istituto svizzero di assicurazione per gli infortuni sul lavoro) per chi lavora con l'elettricità. Gli incarichi, la formazione, le attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione, la verifica degli impianti e le cinque regole di sicurezza per i lavori in assenza di tensione.

Spesso i tecnici che si occupano del montaggio, della manutenzione e della riparazione di impianti elettrici tendono a sottovalutare i rischi del loro mestiere. Forse per la natura del pericolo elettrico: invisibile, inodore e inavvertibile ai sensi, se non quando è troppo tardi. Sicuramente a volte anche per la mancanza delle corrette conoscenze che si possono concretizzare in errori di valutazione riguardo, ad esempio, alle condizioni dell'impianto su cui si sta lavorando.

Di fronte ai dati degli infortuni che avvengono in Svizzera (ogni anno 430 elettricisti subiscono un infortunio, in molti casi con lesioni gravi, e 2-3 lavoratori perdono la vita), l'istituto elvetico Suva ha lanciato "Elettricità sicura". Una campagna condotta in collaborazione con Electrosuisse e altre organizzazioni del settore elettrico e correlata alla campagna "Visione 250 vite", che vuole evitare attraverso interventi di prevenzione, 250 morti sul lavoro e altrettanti casi di grave invalidità in dieci anni.

Con "5 + 5 regole vitali per chi lavora con l'elettricità. Per gli elettricisti. Vademecum" è stato creato del materiale utile per formare e informare i lavoratori del ramo delle installazioni elettriche attraverso mini-lezioni per ogni regola, meglio se direttamente impartite sul luogo di lavoro.

Prima di entrare nello specifico delle misure di prevenzione della campagna, premettiamo che i riferimenti legislativi contenuti nel documento originale e i dati relativi agli incidenti riguardano la realtà elvetica. I suggerimenti indicati possono essere comunque utili per tutti i lavoratori tenendo conto, tuttavia, delle differenze nella distribuzione di energia elettrica tra Svizzera e Italia.

Regola 1
Lavoriamo con un incarico preciso e sappiamo chi è il responsabile.
Lavoratore: "Inizio il lavoro solo quando ho capito chiaramente l'incarico e so chi è il responsabile. In caso di dubbio mi rivolgo al superiore".
Superiore: "Assegno incarichi precisi e non tollero improvvisazioni. Verifico regolarmente se si rispettano le regole vitali per la sicurezza".
Il documento ricorda che per assegnare incarichi precisi serve un'accurata preparazione del lavoro con valutazione dei rischi. In questo modo si evitano malintesi e si migliora la sicurezza e l'efficienza. E se non è possibile lavorare in assenza di tensione, occorre fornire una motivazione scritta. Deve essere chiaro che i lavori sotto tensione possono essere effettuati solo in coppia e solo da persone idonee e specialmente istruite in materia.
Questi i punti che devono figurare in ogni incarico: persona responsabile delle misure di protezione necessarie e dell'esecuzione sicura dei lavori in loco; lavori da eseguire; metodo di lavoro; luogo di lavoro (posizione delle singole parti dell'impianto, ad esempio con piani di situazione); svolgimento scritto dei lavori (lista di controllo); dispositivi di protezione individuale; pericoli particolari, misure di protezione da adottare.
Inoltre è necessario spiegare di cosa bisogna tenere conto durante lo svolgimento dei lavori: evitare rischi inutili; prima di iniziare i lavori mettere in sicurezza il luogo di lavoro; in caso di incarichi poco precisi o di documenti mancanti, dire STOP, interrompere i lavori e informare il superiore; documentare le fasi di lavoro effettuate (segno di spunta, visto). Informare sullo stato dei lavori i diretti interessati; una volta conclusi i lavori richiedere il visto del responsabile che ne certifichi l'esecuzione a regola d'arte.

Regola 2
Eseguiamo i lavori solo se siamo qualificati e autorizzati.
Lavoratore: "Eseguo solo i lavori per i quali sono stato formato e autorizzato. Altrimenti dico STOP e informo il mio superiore".
Superiore: "Impiego personale qualificato e autorizzato. Esorto i miei dipendenti a interrompere i lavori e ad informarmi in caso di dubbio".
I lavori sugli impianti elettrici sono impegnativi e richiedono la massima concentrazione. Per questo motivo i lavoratori devono avere, per ogni incarico, la formazione necessaria e soddisfare determinati requisiti fisici e mentali.
Inoltre le zone elettriche (locali di lavoro, locale con quadro di distribuzione generale, cabina, trasformatori, ecc.) devono essere protette da un sistema di chiusura: devono avere accesso a queste zone solo persone esperte o addestrate, citate nel piano di sicurezza.
Per i lavori su impianti elettrici valgono le seguenti regole:

- per la sorveglianza impiegare persone esperte;
- per lo svolgimento dei compiti impiegare persone addestrate;
- per svolgere le mansioni i lavoratori devono soddisfare determinati requisiti fisici e mentali (attenzione: per i lavori sotto tensione o in prossimità di parti sotto tensione occorre una formazione specifica);
- i pericoli elettrici e le misure di protezione da adottare devono essere noti: le persone non autorizzate vanno allontanate dalla zona di lavoro;
- i lavoratori hanno il diritto di dire STOP e di non eseguire un incarico se non si sentono in grado o hanno dubbi sulla sicurezza: bisogna accettare eventuali esitazioni;
- in caso di dubbio interpellare direttamente il lavoratore (ad esempio in caso di sospetto abuso di droghe o alcol, malattia, malessere, spossatezza, ecc.).

E in caso di emergenza è fondamentale: disinserire la macchina/l'impianto; dare l'allarme (avere sempre con sé i numeri di emergenza); prestare il primo soccorso; evacuare la zona (seguire le vie di fuga, indicare il luogo di raccolta).

Regola 3
Utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato.
Lavoratore: "Utilizzo solo attrezzature di lavoro adatte, intatte e isolate. Riparo subito le attrezzature difettose oppure segnalo il problema al mio superiore".
Superiore: "Faccio in modo che i miei dipendenti utilizzino attrezzature di lavoro in perfetto stato. Mi occupo anche della loro manutenzione periodica".
Per lavorare in sicurezza si applicano in particolare le seguenti regole:

- lavorare solo con attrezzi isolati;
- prima di ogni utilizzo verificare se l'attrezzatura di lavoro è stata sottoposta a manutenzione e non presenta danni;
- non utilizzare più le attrezzature di lavoro difettose, ripararle subito o sostituirle;
- segnalare immediatamente eventuali difetti al superiore.

Si ricorda che i dispositivi di protezione contro la corrente di guasto (salvavita) possono prevenire gli infortuni elettrici. Se sul posto non c'è un dispositivo di protezione contro la corrente di guasto, si possono utilizzare salvavita mobili.
Attenzione: gli strumenti di lavoro (utensili, macchine e apparecchi) devono essere controllati regolarmente e sottoposti a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante.

Regola 4
Utilizziamo i dispositivi di protezione individuale.
Lavoratore: "Utilizzo dispositivi di protezione intatti e adatti all'attività che sto svolgendo secondo le specifiche del superiore".
Superiore: "Faccio in modo che i miei dipendenti ricevano i dispositivi di protezione necessari e li utilizzino correttamente".
Per le attività ad alto rischio di arco voltaico e passaggio di corrente occorre utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Questi lavori possono essere effettuati soltanto se non esiste alcuna alternativa.
Riguardo all'utilizzo dei DPI: parlare dei pericoli e dei motivi per cui è necessario usare i DPI; spiegare quando e quali DPI devono essere utilizzati durante i lavori nella zona prossima e nella zona di lavoro sotto tensione, ad esempio nel corso di misurazioni, lavori di copertura e nelle attività per interrompere l'alimentazione elettrica; ogni lavoratore deve utilizzare i propri di-

spositivi di protezione e averne cura (casco di protezione, guanti di protezione, ecc.).
Si ricorda che i DPI difettosi o usurati devono essere sostituiti immediatamente e i DPI non più igienici e sporchi devono essere puliti secondo le indicazioni di manutenzione del fabbricante.

Regola 5
Mettiamo in funzione gli impianti solo quando sono stati eseguiti i controlli prescritti.
Lavoratore: "Prima di inserire un impianto mi assicuro che sia stato redatto il programma di lavoro e sia stato rispettato".
Superiore: "Mi assicuro che i miei dipendenti effettuino il programma di lavoro e lo documentino. Prima di inserire l'impianto verifico la completezza del programma di lavoro".
Dopo ogni importante modifica e ampliamento di un impianto elettrico bisogna controllare, prima della messa in servizio, se è garantita la protezione di persone e cose. Questa verifica comprende i sopralluoghi, le prove (di funzionamento) e le misurazioni. Spiegare che le installazioni devono essere verificate subito dopo la realizzazione. Informare sui potenziali rischi nel caso in cui le installazioni elettriche vengano messe in funzione senza aver effettuato la prima verifica (ad esempio misure di protezione inefficaci).
Al momento della verifica occorre utilizzare tutti i sensi:
- percepire il calore, superfici calde;
- controllare visivamente la protezione dal contatto;
- sentire il ronzio di un trasformatore;
- sentire l'odore del surriscaldamento.

Nel vademecum sono riportate nel dettaglio anche le prove, le misurazioni e i controlli finali da effettuare.

Concludiamo questa presentazione ricordando che i lavoratori, per lavorare in assenza di tensione, devono rispettare altre 5 regole di sicurezza e occorre inoltre utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Regola 6
Disinserire e sezionare l'impianto su tutte le fasi.
Prima di iniziare il lavoro, disinserire l'impianto elettrico, sezionandolo dalle parti attive su tutte le fasi. Esempio: spegnere l'impianto ed estrarre i fusibili (presenti nella realtà svizzera mentre in Italia sono in via di dismissione).

Regola 7
Impedire il reinserimento accidentale.
Impedire che venga accidentalmente riattivato un impianto su cui si sta lavorando. Esempio: portare con sé i fusibili, bloccare con un lucchetto l'interruttore e il punto di sezionamento, esporre il segnale di divieto.

Regola 8
Verificare l'assenza di tensione.
L'addetto ai lavori deve verificare con mezzi adeguati l'assenza di tensione su tutti i poli dell'impianto. Prima di questa operazione, deve verificare il funzionamento dell'apparecchio di misura. Esempio: rilevatori di tensione adatti, verificare i conduttori (esterni tra di loro e verso terra).

Regola 9
Mettere a terra e cortocircuitare.
Mettere a terra tutte le parti sotto tensione con dispositivi di messa a terra e in cortocircuito. Negli impianti a bassa tensione si può evitare di eseguire la messa a terra e in cortocircuito se non esiste alcun pericolo di tensioni indotte o di alimentazione di ritorno.
Porre attenzione in caso di alimentazione di ritorno (ad esempio impianti solari, collegamenti ad anello, impianti elettrogeni di emergenza).

Regola 10
Proteggersi dagli elementi vicini sotto tensione.
Se gli elementi vicini sotto tensione non possono essere disinseriti, questi vanno coperti o isolati. Esempio: tappeti, tubi e lastre isolanti.

Il documento "5 + 5 regole vitali per chi lavora con l'elettricità. Per gli elettricisti. Vademecum", edizione ottobre 2012, realizzato dal Suva è scaricabile all'indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130405_Suva_vademecum_elettricisti.pdf

VADEMECUM DELLA SICUREZZA: I DIRITTI E I DOVERI DEI LAVORATORI

Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it

17 aprile 2013
di Tiziano Menduto

Disponibile in rete un manuale per l'informazione e la formazione dei lavoratori: la struttura e l'indice del vademecum della sicurezza. Focus sui diritti e sui doveri dei lavoratori secondo la normativa vigente.

L'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT) - un organismo paritetico costituito nel 1991 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore Turismo – ha elaborato e pubblicato sul suo sito un vademecum della sicurezza.
Partendo dalla considerazione che l' infortunio sul lavoro non rappresenta "solo" un tragico evento, ma anche un gravissimo danno per la famiglia dell'infortunato, per l'impresa e per la società e che un ambiente sicuro e sano contribuisce in modo decisivo alla qualità del lavoro, il vademecum si configura come un compendio ragionato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fornisce indicazioni relative al D.Lgs.81/08, informazioni su tutti gli attori della sicurezza che il decreto individua (lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, medici competenti, RLS, ecc.) e informazioni utili per interpretare correttamente le numerose norme che regolano il sistema sicurezza.
Insomma un documento valido e di facile consultazione per gli Enti Bilaterali Territoriali, per i lavoratori e per tutti i soggetti che, a vario titolo, ricoprono ruoli ed hanno responsabilità nell'ambito della sicurezza.

Il "Vademecum della sicurezza. Manuale per la informazione e la formazione degli operatori del settore Turismo" raccoglie con un linguaggio adeguato ad una cultura non specialistica il perimetro della problematica dell'igiene e della sicurezza sul posto di lavoro con riferimento alla legislazione presupposta dal D.Lgs. 81/08 e agli aggiornamenti successivi. Nel nuovo aggiornamento del Vademecum sono state inserite diverse schede seguendo l'ordine delle varie tematiche sviluppate nel Testo Unico in modo da facilitare eventuali approfondimenti.
Ci soffermiamo su uno dei temi trattati nel vademecum che interessa i lavoratori di tutti i settori: i diritti e doveri dei lavoratori.
Il lavoratore è infatti chiamato dalla normativa vigente ad un suo ruolo specifico. Ad esempio ha il diritto di essere informato sui rischi che corre, deve esigere che la sua sicurezza e la sua salute siano tutelate con i mezzi più opportuni ed efficaci dal datore di lavoro; ma ha il dovere di non sottrarsi all'informazione. E' tenuto ad agire in prima persona per la sicurezza. Assume il ruolo di protagonista nella difesa della propria salute e di quella dei propri colleghi.
Si ricorda in particolare che l'ambiente turistico è quello più condiviso e frequentato dai clienti. Questo aggiunge ai comportamenti dei lavoratori sia una dimensione etica (bisogna tener conto anche dei clienti, della loro vita, della loro salute), sia una dimensione commerciale e di immagine.

Questi alcuni dei doveri dei lavoratori riportati nel vademecum:
- si sottopone ai programmi di formazione e informazione;
- ha cura delle attrezzature con cui lavora;
- osserva le disposizioni in materia di protezione collettiva e individuale;
- utilizza correttamente gli strumenti che possono rappresentare un rischio;
- ha cura dei dispositivi di protezione individuale e li utilizza regolarmente e correttamente;
- non rimuove né modifica senza autorizzazione gli apparati di sicurezza, di segnalazione e di controllo.

Inoltre il lavoratore assume una posizione attiva nei confronti del rischio:
- segnala le anomalie (problemi, difetti, ecc.) dell'attrezzatura di lavoro e dei dispositivi di sicurezza;
- segnala le condizioni di pericolo non previste di cui viene a conoscenza;
- in caso di urgenza, se ha ricevuto l'apposita formazione, interviene in prima persona per

eliminare o ridurre le condizioni di pericolo grave e immediato, nel rispetto delle procedure e senza mettere a repentaglio la propria incolumità.

Senza dimenticare che il lavoratore agisce con prudenza e spirito di collaborazione:

- non compie di sua iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza;
- si sottopone alle visite sanitarie previste;
- contribuisce ad adempiere gli obblighi imposti dalle autorità o comunque necessari per la tutela della sicurezza e della salute.

Nel vademecum, che vi invitiamo a leggere integralmente, è presente una raccolta ancora più dettagliata dei doveri del lavoratore con particolare riferimento al dovere di osservare le norme, di utilizzare correttamente i DPI, di agire solo in base alle proprie competenze, di segnalare difetti e inefficienze, di sottoporsi ai controlli sanitari, di rispettare divieti e prescrizioni, di essere informato, formato e addestrato.

Veniamo ora ai diritti, che in molti casi rappresentano alcuni dei doveri del datore di lavoro.
Il documento precisa che:

- in caso di pericolo grave, immediato e imprevedibile, se il lavoratore abbandona il posto di lavoro (o la zona pericolosa) o, nel rispetto delle procedure e istruzioni operative ricevute, nell'impossibilità di contattare un superiore, prende autonomamente delle misure atte a evitare o circoscrivere le conseguenze del pericolo, non può per questo subire sanzioni o conseguenze dannose;
- il lavoratore ha il diritto di ricevere adeguata formazione sulla sicurezza e la salute, in riferimento al proprio luogo di lavoro e alla propria mansione: al momento dell'assunzione; quando viene trasferito o cambia mansioni; quando vengono introdotte nuove attrezzature nel ciclo di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi; inoltre, riceve una formazione specifica se viene chiamato a ricoprire un ruolo di responsabilità in uno qualsiasi dei servizi di sicurezza;
- il lavoratore ha il diritto di essere informato: sui rischi (sia su quelli connessi in generale all'attività dell'azienda sia su quelli che corre lui personalmente), sulle misure di protezione e prevenzione, sulle procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sul servizio di prevenzione e protezione, sul medico competente, sugli addetti che hanno la responsabilità di provvedere ai vari adempimenti legati alla sicurezza;
- i lavoratori hanno il diritto di eleggere il rappresentante per la sicurezza.

Ci soffermiamo, per concludere, sul dettaglio di alcuni dei diritti riportati sul vademecum:

- diritto alla verifica delle misure di prevenzione e protezione: si esercita per mezzo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: al momento della valutazione dei rischi, all'atto della stesura del documento di prevenzione e protezione, in fase di attuazione delle misure. La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi è l'occasione ufficiale per far conoscere il proprio punto di vista;
- diritto ai dispositivi di protezione individuale: vanno adottati se tutte le altre misure attuate sono risultate insufficienti a garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro; devono essere a norma, conformi alle esigenze, regolarmente mantenuti e igienizzati, tempestivamente riparati; si deve essere informati, formati e addestrati al loro uso corretto (obbligatoriamente per i DPI dell'udito);
- diritto alla sorveglianza sanitaria: per accertare preventivamente controindicazioni alla mansione; sono dettate norme particolareggiate per la movimentazione manuale di carichi, gli addetti ai videoterminali e a lavori che comportano il contatto con agenti cancerogeni o biologici; il lavoratore può richiederle per problemi connessi con i rischi del lavoro;
- diritto alla sicurezza in caso di emergenza: diritto a un efficiente servizio antincendio, all'assistenza medica di emergenza, a un collaudato programma di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato; i lavoratori designati non possono rifiutarsi se non per giustificati e seri motivi; devono essere disponibili sul luogo di lavoro una adeguata cartellonistica di sicurezza e segnalatori in perfetto stato di funzionamento.

Il documento "Vademecum della sicurezza. Manuale per la informazione e la formazione degli operatori del settore Turismo", realizzato a cura dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, è scaricabile all'indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130417_vademecum_Sicurezza_settore_turismo.pdf